



Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania
IL SINDACO
Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

ORDINANZA SINDACALE N. 45 DEL 26/05/2023

Oggetto: Campagna antincendio 2023.

IL SINDACO

Dato atto:

- che la stagione estiva comporta un'alta probabilità d'insorgenza e propagazione di incendi, soprattutto nell'ambito di terreni agricoli, boschi, ecc., a causa della presenza di stoppie, arbusti, erbacce ecc.;
- che tali condizioni possono verificarsi anche nell'ambito della periferia urbana, laddove i fenomeni della rendita urbana e di posizione portano all'abbandono ed al degrado di numerosi fondi agricoli;
- che tale circostanza può provocare gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità;

Considerato che occorre prevenire l'insorgenza d'incendi al fine di salvaguardare e tutelare il patrimonio boschivo, agricolo e l'ambiente in genere, assicurando al contempo l'incolumità pubblica, in particolare nelle immediate vicinanze del centro urbano;

Ritenuto necessario con l'approssimarsi della stagione estiva, emanare per tempo misure atte a prevenire e al diffondersi d'incendi ed evitare e/o attenuare tale fenomeno;

Richiamate le seguenti norme;

- D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 che assegna al sindaco la competenza di autorità di protezione civile;
- D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'articolo 108 relativo al conferimento delle Funzioni alle regioni e agli enti locali in materia di Protezione civile;
- Vista la legge reg.le 14 aprile 2006, n. 14, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

Vista l'O.P.C.M. n. 3606, del 28/08/2007, laddove si dispone all'articolo 1 comma 5 che "I Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali";

Visto l'articolo 29 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006;

Visti gli articoli 423, 423 bis 449 e 450 del C. P.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il combinato disposto dell'art. 50 e 54;

Visto l'O.EE.LL. della Regione Siciliana,

ORDINA

A tutti i proprietari, agli inquilini, titolari, conduttori e a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano l'uso di terreni boschivi, a pascolo, agricoli, coltivati e/o abbandonati, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, di provvedere al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi, cespugli, rami, vegetazione secca in genere e/o rimuovere ogni elemento suscettibile e/o veicolo d'incendio.

E' fatto obbligo, altresì, a tutti i soggetti indicati di provvedere, durante il periodo estivo, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbe, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, al fine di garantire la sicurezza antincendio. Gli interventi di pulitura suddetti dovranno essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali o i margini di marciapiede fronteggianti la proprietà ed eventuali scarpate.

Dispone, durante il periodo estivo, nei suddetti terreni il **DIVIETO** di:

- Accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera, bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potatura, giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- Buttare mozziconi di sigaretta durante la percorrenza di strade dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari;
- Compiere ogni operazione che possa creare immediato pericolo di incendio.

Nell'ambito delle aree urbane e periferiche il Comando di P.M. provvederà ad individuare i proprietari o titolari, conduttori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, detengono terreni abbandonati suscettibili di incendi provvedendo a fare osservare la presente ordinanza.

Avverte che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate sia penalmente ai sensi degli articoli 423, 423 bis e 449 del C.P. per i danni che dovessero verificarsi a persone e cose, sia con sanzioni amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nella legge reg. 16/1996, art. 40, dal

codice della strada e da ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.


Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito informatico dell'ente;
- Affissa nei luoghi pubblici per opportuna conoscenza.
- Trasmessa:
- alla Prefettura di Catania;
- all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento regionale delle Foreste Palermo;
- Al Dipartimento regionale di Protezione Civile - Catania;
- alla Presidenza della Regione Siciliana;
- al Comando dei VV.F. Provinciale;
- all'Ispettorato delle Foreste di Catania;
- alla Ferrovia Circumetnea di Catania;
- alla Provincia Regionale di Catania;
- all'ANAS;
- alla Stazione dei CC. di Adrano;
- al Commissariato di P.S. di Adrano.

Il Comando di P.M. e le forze dell'ordine sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 15/10/2023, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli d'incendio, fermo restante l'obbligo del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

L'ufficio economato è incaricato della stampa e affissione dei manifesti murali con il contenuto della stessa per darne la massima diffusione.

Il Responsabile del VII Settore
Dott. Ing. Alfredo Scalisi



Il Sindaco
On. Fabio Mancuso

